

ABUSO DI PRECARIATO NELLA PA: il dipendente ha diritto al risarcimento del danno

Dino Della Giustina, *Componente Direzione nazionale Anaa Assomed*

Una ex dipendente pubblica aveva adito l’Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’illegittima precarizzazione del suo rapporto di lavoro, determinato dall’apposizione di un termine ai diversi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra l’amministrazione pubblica e la stessa.

Il Giudice del lavoro si è pronunciato affermando che la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni, è esclusa dalla legge, e tale esclusione è legittima sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli europei. Ad avviso del Giudice del lavoro non ci può quindi essere risarcimento del danno per perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato in quanto tale prospettiva non c’è mai stata.

Il lavoratore che abbia reso prestazioni lavorative a termine in una situazione di illegittimità per abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale (essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetute reiterazioni), subisce effetti pregiudizievoli che possono configurarsi come danno patrimoniale (si può ipotizzare nella fattispecie una perdita di chance) qualora le energie lavorative del dipendente sarebbero potute essere liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato; e neppure può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un’occupazione migliore.

In alternativa alla non consentita conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato il Giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione pubblica al pagamento in favore della predetta di quindici mensilità dell’ultima retribuzione, a titolo di risarcimento danni (coincidente con le quindici mensilità previste dallo Statuto dei lavoratori nel caso in cui il lavoratore, avendo diritto alla reintegra – nel rapporto di lavoro privatistico – vi aveva rinunciato).

L’Amministrazione pubblica ha impugnato la decisione del Giudice del lavoro che veniva però confermata dalla Corte d’Appello.

L’Amministrazione pubblica si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione, sottolineando che la soluzione sopraindicata sarebbe in contrasto con il d.lgs. 165/2001, nonché con l’art. 32, comma 5, della legge 183/2010 che prevede un meccanismo sanzionatorio di diverso tipo.

La Corte di Cassazione con sentenza 25276/2016, osservato che erroneamente la Corte territoriale ha applicato alla fattispecie la disciplina posta dall’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, il quale non si applica nella sfera dei rapporti di lavoro pubblicistici, ha cassato la decisione della Corte d’Appello, con rinvio ad altro giudice di merito adeguandosi al seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604”.